



U.N.C.E.M.
UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ED ENTI MONTANI
DELEGAZIONE REGIONALE VENETO

SEDE: c/o UNIONE MONTANA VALBRENDA - PALAZZO GUARNIERI
36020 CARPANE' di SAN NAZARIO (VI)

REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE
ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO DI CUI ALL'ART. 35
DEL D.LGS. N. 50/2016

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze di UNCEM Veneto, disciplina il sistema semplificato delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, ivi compresi quelli professionali, da parte dell'Associazione di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016,
2. Il presente regolamento si applica agli affidamenti di importo superiore a € 1.000 (mille/00) e pari o inferiore a € 40.000 (quarantamila//00) esclusa IVA.
3. Per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o inferiore ad € € 1.000 (mille/00) esclusa IVA, si procede tramite servizio economato.
4. Per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (quarantamila//00) esclusa IVA e fino alla soglia di € 209.000,00 (duecentonovemila//00) esclusa IVA l'affidamento avviene mediante procedura negoziata o preceduta da apposito avviso di manifestazione di interesse, o attraverso l'individuazione di almeno 5 offerenti utilizzando appositi albi dei fornitori nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. La scelta del contraente può avvenire sia in base al prezzo più basso sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nella lettera di invito.

Art. 2

Regole e procedure per affidamenti sotto soglia comunitaria

1. Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata, al fine di eludere il limite economico di cui all'art. 1, comma 2.
2. Le tipologie di beni e servizi per le quali è ammesso l'affidamento sotto soglia sono indicate nell'Allegato A.
3. Il ricorso all'affidamento sotto soglia è consentito eccezionalmente anche nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica ovvero del patrimonio storico, artistico e culturale anche dell'Associazione.
4. Le acquisizioni di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 1, comma 2, possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
 - a) Amministrazione diretta: le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ente, o eventualmente assunto, ove possibile, per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento da individuarsi a cura del Segretario Generale.
 - b) Affidamento diretto: le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. Il Segretario può, con atti motivati, acquisire servizi professionali senza l'esperimento di procedure di cui al presente regolamento quando, nei limiti di importo di cui all'art.1, ricorrano le seguenti situazioni analiticamente riportate nel provvedimento

di incarico:

- c) particolare e comprovata urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica non suscettibili di comparazione in quanto strettamente connesse al prestatore d'opera alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni o all'elevata complessità dell'incarico o alla prevalenza dell'intuitu personae;
- e) costituzione e/o difesa in giudizio dell'Associazione.

Art. 3 Responsabile del procedimento

1. L'Associazione opera a mezzo di un proprio responsabile formalmente individuato. Il Responsabile del procedimento agisce a mezzo di determinazioni in cui sono indicate:
 - la modalità di affidamento degli interventi;
 - l'ammontare della spesa, nel rispetto dei limiti indicati nel precedente articolo 1, comma 2;
 - particolari clausole contrattuali relative all'affidamento (penali, cauzioni, etc.).

Art.4 Affidamento diretto

1. In caso di affidamento diretto (art. 2, comma 4, lettera b) il Responsabile del Procedimento effettua una indagine esplorativa del mercato. L'indagine deve essere documentata.
2. Ai fini di una maggiore trasparenza e documentabilità dell'indagine di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento può procedere alla valutazione comparativa di almeno due preventivi, anche rifacendosi alle linee guide emanate dall'ANAC per gli acquisti di valore inferiore alle soglie comunitarie.
3. All'affidatario individuato secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 sarà richiesta la compilazione di un apposito modulo, nel quale dichiarare l'insussistenza delle cause motivo di esclusione di cui all'art. 80 e s.s. del D.Lgs. n. 50/2016 ed il possesso dei requisiti economico-tecnico-professionali e finanziari di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Il Responsabile del Procedimento può prescindere dall'indagine di mercato di cui al comma 1:
 - a) nel caso in cui sia palese l'esclusività del bene o del servizio da acquisire in base alle caratteristiche tecniche o di mercato
 - b) fermo restando il divieto di frazionamento di cui all'art. 2 comma 1, nel caso in cui sia necessario acquisire prestazioni non previste e non esigibili in relazione ad un contratto di fornitura in corso, ma legate all'oggetto del contratto medesimo, qualora risulti antieconomico avviare una nuova procedura di affidamento diretto;
 - c) nel caso in cui si necessario garantire la continuità di prestazioni periodiche di servizi o forniture, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contra ente.

5. L'atto di affidamento del Responsabile del Procedimento deve dare atto dell'espletamento dell'indagine di mercato (comma 1), dell'esito dell'eventuale comparazione dei preventivi (comma 2), della verifica dei requisiti dell'affidatario (comma 3). L'eventuale decisione di non effettuare indagine di mercato deve essere motivata nell'atto di affidamento, con riferimento tassativo alle casistiche di cui al comma 4.

Art.5

Pubblicità e comunicazioni

1. Effettuata la procedura comparativa e disposta l'aggiudicazione, il Responsabile, ai sensi dell'articolo 29, comma 1°, del nuovo Codice, deve pubblicare ed aggiornare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i seguenti dati: - Tipologia e genere dell'affidamento; - Operatori economici invitati; - Numero delle offerte pervenute; - Nominativo dell'operatore economico aggiudicatario; - Importo dell'aggiudicazione.
2. Le procedure di acquisizione di forniture e servizi di cui al presente regolamento non sono soggette agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi".
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio dell'UNCEM Veneto.